

CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

RASSEGNA STAMPA



25/01/2010

Appalti pubblici

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	25/01/2010	p. 12	Ultrasemplici le procedure in economia	1
Sole 24 Ore - Norme E Tributi	25/01/2010	p. 12	Il no alle gare in trasferta blocca solo le «in house»	2

Grandi opere

Corriere Della Sera - Corriereconomia	25/01/2010	p. 5	Le incompiute delle archistar	3
--	------------	------	-------------------------------	---

Previdenza professionisti

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	25/01/2010	p. 10	Sì al tetto di età per l'attività professionale	5
--	------------	-------	---	---

Tar. Prevale la Ue

Ultrasemplici le procedure in economia

Le procedure in economia non devono seguire le regole delle gare ordinarie, avendo come riferimento essenziale i principi dell'ordinamento comunitario. Lo ha chiarito il Tar Toscana, sezione I, con la sentenza 3988/2009 sugli affidamenti ex articolo 125 del codice dei contratti pubblici.

Il Tar evidenzia che il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono con l'affidamento a terzi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori. In questo percorso non è necessaria l'applicazione delle singole norme del Codice dei contratti pubblici. Questa super semplificazione ha varie implicazioni. La sentenza delinea ad esempio la possibilità che, in selezioni gestite con l'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione integri (prima dell'apertura delle offerte) i criteri indicati nella lettera di invito: unica condizione è il rispetto dei principi comunitari.

Una consultazione per cottimo fiduciario può quindi prevedere forme molto più semplici per l'inoltro e la ricezione delle offerte, per la gestione della gara o dei rapporti con i concorrenti. Questo incide anche sui tempi di svolgimento delle selezioni, su cui le stazioni appaltanti non sono tenute a rispettare i termini previsti dal codice (articolo 124).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Appalti. I limiti del divieto per le controllate a gestire servizi in territori diversi

Il no alle gare in trasferta blocca solo le «in house»

Le istruzioni dell'Authority dopo la riforma degli affidamenti

Alberto Barbiero

Il divieto di partecipazione alle gare si applica solo a società partecipate in base a un rapporto diretto con gli enti locali.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (con il parere 3/2009) ha affrontato per la prima volta il tema critico del divieto posto dall'articolo 23-bis, comma 9 della legge 133/2008.

Secondo la norma i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati con gara, e i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori o in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare.

L'Authority ha rilevato che lo scopo del divieto è di evitare che soggetti particolarmente qualificati, già titolari di affidamenti diretti e di un rapporto privilegiato con l'ente di riferimento, proprio in relazione alla stretta contiguità di questo rapporto possano lucrare, nella loro veste di enti strumentali, ulteriori rendite di posizione in altri mercati o servizi pubblici locali a danno della concorrenza.

Nel parere sono tuttavia individuate due condizioni che rendono inapplicabile il divieto. Anzitutto, in chiave soggettiva la disposizione non riguarda so-

cietà che non siano affidatarie in house, secondo un rapporto nel quale gli enti locali non esercitano poteri di influenza determinante su obiettivi strategici e decisioni societarie. Il parere esclude che il divieto riguardi società con partecipazione indiretta, in quanto prive di elementi attestanti rapporti di relazione necessaria con le amministrazioni comunali. Sotto il profilo oggettivo, il riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica determina che le attività non rientranti in tale novero non siano assoggettate al divieto.

Il divieto previsto dall'articolo 23-bis, comma 9, opera quindi solo nei confronti dei ti-


tolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali e delle società affidatarie di reti.

L'Autorità è intervenuta anche sui divieti previsti dall'articolo 13 della legge 248/2006, riaffermando la propria consolidata posizione interpretativa, in base alla quale il divieto a partecipare a gare extraterritoriali o extra moenia si applica alle società a capitale interamente pubblico o misto, aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi strumentali all'attività dell'ente locale di riferimento, nonché alle società indirettamente possedute o controllate da società a capitale interamente pubblico o misto. Proprio su questo si sta però formando un'interpretazione giurisprudenziale parzialmente diversa sulle società di "terzo livello".

Il Tar Lazio-Roma, sezione II, con la sentenza 36/2010 ha affermato che le società indirettamente partecipate dagli enti locali non sono assoggettate al divieto di svolgere attività extra moenia previsto dalla legge 248/2006. La norma si riferisce ad organismi a capitale interamente pubblico o misto, costituiti o partecipati dalle Pa locali, per i quali il richiamo al capitale sociale e alla figura della costituzione e partecipazione evoca la necessità che l'ente locale sia socio. Il carattere eccezionale della norma richiede un'interpretazione letterale, che non risulta estensibile alle società indirettamente partecipate dagli enti locali. A supporto della propria tesi il Tar evidenzia che l'articolo 13 non contiene riferimenti al controllo e al collegamento societario previsti dall'articolo 2359 del codice civile, che sarebbero stati idonei a comprendere anche le società di terza generazione.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

SULLE GUIDE



EFFETTI E PROCEDURA DELLA CLASS ACTION

Istruzione, influenza A, rischio idrogeologico: questi i filoni delle prime class action contro la Pa. I segreti della procedura e gli effetti della normativa spiegati dagli esperti di «Guida agli Enti Locali»



Matteone Da Milano a Salerno, i progetti edilizi delle prime firme dell'architettura mondiale, celebrati fino al 2007, attendono di capire il loro destino

Grandi opere Le incompiute delle archistar

Hadid e Liebeskind, Chipperfield e Foster dovevano rivoluzionare lo scenario urbano. Ora invece...

DI JACOPO TONDELLI

Riplasmare le città. Ripensare lo spazio pubblico. Riscrivere la storia dell'architettura e dell'urbanistica italiana. Non si badava alle parole, nè alle spese, appena pochi anni fa, per definire cosa sarebbe successo quando i grandi progetti delle «archistar» fossero diventati realtà, passando dalla carta al territorio.

Così, le grandi committenze private (soprattutto a Milano) e quelle pubbliche (soprattutto al Centro-Sud) nei primi anni duemila e fino al 2007, esaurito l'effetto negativo dell'11 settembre, affidavano l'immaginario del nuovo millennio ai grandi nomi della progettazione nazionale e internazionale: Renzo Piano, Zaha Hadid, Ricardo Bofill, Daniel Liebeskind, e così via. Il brusio e le cause legali di qualche comitato non sembravano in grado di costituire un vero ostacolo.

Poi è arrivata «la crisi» e la realizzazione dei progetti ha cominciato ad essere accompagnata, sempre più spesso, dal condizionale. A cominciare da Milano.

Capitale archistar

Renzo Piano a Sesto San Giovanni, Norman Foster a Rogoredo, la star italiana e quella inglese, il nord e il sud dell'area metropolitana. Entrambi sostenuti dall'allora astro «in ascesa» della finanza italiana, Luigi Zunino, dovevano contribuire con progetti avveniristici e costosissimi (alcuni miliardi di euro ciascuno) alla nuova Milano policentrica. Il crollo finanziario, borsistico e aziendale di Risana, faticosamente protetta da un cordone costituito dalle grandi banche creditrici, ha prodotto un piano di sopravvivenza di medio-periodo incentrato sulle dismissioni. Le «città nella città» di cui

molto si è parlato negli anni scorsi resteranno testimoniate solo dalle impressionanti immagini di proiezione, ma la Falck di Sesto resterà per ora una grande area industriale dismessa e deserta, mentre il cantiere sospeso di Santa Giulia accompagna l'uscita dalla città della linea ferroviaria che corre verso sud, Alta Velocità per Roma compresa.

Per due grandi progetti destinati a non vedere la luce, ce n'è un terzo — la Citylife della cordata guidata da Salvatore Ligresti — che ha aperto i cantieri circa un mese fa, non senza patemi legati al passato e al

prossimo futuro. La progettazione di Liebeskind, Hadid e Isozaki, sostenuta da Ligresti, aveva vinto nel 2004 la concorrenza di un altro grande costruttore milanese, Pirelli Re, che si era affidato alla firma di Renzo Piano, perdendo «l'asta» bandita dal Comune di Milano per una sessantina di milioni.

Dopo i problemi di finanziamento e le tentazioni di abbandonare il tavolo da parte di Eurohypo, partner importante per la rete di finanziatori, da Citylife si ostenta ora una maggiore serenità, anche in seguito al buon esito giudiziario di un ricorso al Tar presentato dai comitati. Tuttavia, nonostante molti dei motivi dei ricorrenti siano stati rigettati, Citylife ha comunque deciso di ricorrere contro una decisione che chiede alla società di pagare 16 milioni di euro in più. Briciole, rispetto ai costi di progettazione e realizzazione del nuovo quartiere.

Dal punto di vista commerciale, si registrano pre-vendite pari al 23% per la costruzione della Hadid (pari a 90 milioni), e al 14% per il palazzo di Liebeskind (pari a 50 milioni), mentre l'opera nel suo complesso costerà oltre due miliar-



di. Nel valutare il cammino dei tre grattacieli che la compongono, tuttavia, non si può ignorare il delicato contesto in cui si muove l'intero gruppo di Salvatore Ligresti.

Da Firenze a Salerno

A Firenze il grande nome al centro della discussione, in queste settimane, è quella di Norman Foster e della sua nuova stazione per l'Alta Velocità. Da una parte, il ministero dei Trasporti guidato dal fiorentino Matteoli e le Ferrovie dello Stato. Dall'altro il sindaco di Firenze Matteo Renzi che sta aggregando attorno alla sua posizione (scettica su Foster e sul Tunnel che caratterizza un progetto da 280 milioni) anche segmenti dell'opposizione, a partire dalla Lega Nord Toscana.

A Sud, la calamita per le archistar è stata invece la Salerno amministrata da Vincenzo De Luca. La Cittadella per la Giustizia di David Chipperfield è però ormai un infinito cantiere, contro il Crescent di Ricardo Bofill si è schierato un combattivo comitato, mentre il cammino della stazione marittima di Zaha Hadid pare complicato da fattori finanziari non agevoli. Committenze diverse, firme e ambizioni simili, per Milano e Salerno. Per il destino del rinnovamento dell'una e dell'altra, invece, saranno i prossimi mesi a dire la parola definitiva.

jiondelli@corriere.it

I protagonisti, e le opere



Norman Foster è un architetto britannico nato nel 1935. In Italia, oltre alla Santa Giulia di Zunino, ha progettato la Facoltà di Giurisprudenza di Torino e la stazione ferroviaria di Firenze



Zaha Hadid, è un'architetta di origine irachena nata nel 1950. Tra i suoi molti progetti "italiani" c'è uno dei tre Grattacieli di Milano Citylife, il Rhegium Waterfront di Reggio Calabria e la nuova stazione marittima di Salerno



Ricardo Bofill, progettista spagnolo 71enne, ha progettato il Waterfront, piazza della Libertà e piazza della Concordia a Salerno, Stazione marittima e il Palacrocchiere di Savona

Corte Ue. Più spazio ai giovani Sì al tetto di età per l'attività professionale

Patrizia Maciocchi

Lo Stato non può imporre un limite di età al medico convenzionato per lo svolgimento dell'attività, sulla base di un presunto calo della prestazione, se lo stesso non vale anche per il libero professionista. Corretto, invece, il collocamento a riposo se questo è ritenuto necessario per creare nuovi spazi occupazionali in favore dei giovani. La Corte di giustizia con la sentenza n. 341/08, depositata il 12 gennaio, fa chiarezza sulle deroghe possibili alla normativa comunitaria che vieta le discriminazioni basate sull'età. Lussemburgo ha risposto alle questioni pregiudiziali poste dal tribunale tedesco, impegnato a risolvere il caso di una dentista tedesca che aveva eccepito il contrasto della normativa interna, che stabilisce l'obbligo del collocamento al riposo per i medici pubblici al compimento dei 68 anni, con la direttiva comunitaria 2000/78/Ce sulla parità di trattamento in materia di occupazione. Una limitazione, secondo il governo tedesco, resa necessaria dall'esigenza di tutelare la salute pubblica in considerazione del probabile deterioramento delle capacità professionali. Inoltre, la restrizione sarebbe giustificata anche dalla necessità di garantire un'alternanza generazionale in un sistema sanitario in cui il 90% dell'utenza si rivolge al servizio pubblico. Infine, la misura può rispondere all'equilibrio finanziario del sistema sanitario interno.

Pur ribadendo il generale divieto di discriminazione in base all'età, la Corte ricorda la discrezionalità concessa agli Stati nel decidere il livello sul quale attestarsi per garantire la tutela della salute pubblica e i modi per raggiungerlo. Il margine di manovra consente di fissare un limite di età per lo svolgimento della professione da parte dei medici. Tetto che può essere funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di tutela della salute pubblica sia dal punto di vista delle prestazioni del medico, sia dal punto di vista del sistema sanitario nazionale. Resta da valutare la coe-

renza e la necessità della restrizione adottata rispetto al fine da raggiungere. I giudici considerano illegittima la principale motivazione fornita dalle autorità tedesche sul limite di età imposto in base al rischio di una diminuita efficienza del professionista non più giovane. Si tratta, spiega la Corte, di una norma che non può rientrare tra le deroghe consentite in nome della tutela della salute pubblica: è prevista solo per i medici convenzionati ma non per i liberi professionisti e il tetto per i soli medici in convenzione si traduce in una disparità di trattamento non consentita.

La misura è, invece, in linea con il diritto comunitario sia sotto il profilo della salvaguardia del sistema assistenziale, di cui lo Stato si fa carico limitatamente al settore pubblico, sia per la tutela dell'occupazione. La direttiva comunitaria consente, spie-

ga la Corte, le eccezioni utili a raggiungere dei risultati positivi nella politica e nel mercato del lavoro come nella formazione professionale. Tra questi rientra il potenziamento dell'occupazione che può essere senz'altro raggiunto attraverso una misura adottata per favorire l'accesso dei giovani in un mercato del lavoro "monopolizzato" da professionisti che operano nel settore pubblico. Mentre la stessa soluzione potrebbe essere considerata «non appropriata e non necessaria» se adottata in un mercato in cui la presenza di dentisti pubblici non sia eccessivo rispetto alla richiesta dei pazienti. La Corte afferma, infine la possibilità per il giudice nazionale di lasciare inapplicata la norma interna in contrasto anche se preesistente alla direttiva comunitaria.

LA NORMA TEDESCA

Corretto il limite a 68 anni per la cessazione del dentista convenzionato se è finalizzato a favorire l'alternanza generazionale

